

Città di Avezzano

Regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza a norme di regolamenti e di ordinanze

delibera di C.C. n.107 del 29.12.2001

Città di Avezzano

Titolo I

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato, nel rispetto del principio di legalità, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplina l'applicazione delle disposizioni di legge inerenti le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti e di ordinanze per le quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita da specifiche norme di legge.

Titolo II Principi

Art. 2 Imputabilità

1. Non è imputabile il minore di anni 18, al momento in cui ha commesso il fatto, o non aveva la capacità di intendere e di volere, salva tuttavia la responsabilità di chi era tenuto alla sorveglianza.

2. E' necessaria la coscienza e la volontà (dolosa o colposa) della azione od omissione, con esclusione della responsabilità obiettiva. Esiste, pertanto, una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando a questi l'obbligo di provare di aver agito senza colpa.

Art 3 Esclusione della responsabilità

1. E' esclusa la responsabilità per chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di legittimità o di legittima difesa.

2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 4 Solidarietà

1. La sanzione amministrativa può essere coattivamente riscossa agendo esecutivamente sul patrimonio di uno qualunque dei soggetti obbligati, anche diverso dalla persona che ha commesso materialmente la trasgressione.

Città di Avezzano

Art. 5 Intrasmissibilità

1. L'obbligazione di pagare la somma dovuta non si trasmette agli eredi dell'autore della trasgressione, né a quelle dell'obbligato in via solidale; rimane ferma la possibilità dell'azione nei confronti del responsabile solidale superstite.

Art. 6 Cumulo di sanzioni

1. Nel caso in cui con un'unica azione od omissione vengano violate più disposizioni, ovvero nel caso di più violazioni della disposizione, l'autore dell'illecito soggiace alla sanzione più grave, aumentata sino al triplo.

Art. 7 Reiterazione delle violazioni

1. Si ha reiterazione delle violazioni, salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa natura.

2. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa natura commesse nel quinquennio sono accertate con un unico provvedimento esecutivo e negli altri casi previsti dall'art.8 bis della legge 689/81, aggiunto dall'art.94 del d.lgs. 30/12/99, n.507.

Art. 8 Specialità

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che preveda una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedano sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale, qualunque sia la disposizione (penale o amministrativa).

Art. 9 Sanzioni

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo non inferiore a € 12.000 (6,197 Euro) e un limite massimo non superiore a € 20.000.000 (10329,137 Euro).

2. Il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

Art. 10 Determinazione dell'importo della sanzione

Città di Avezzano

1. Nel determinare la sanzione amministrativa fissata tra un minimo e un massimo il dirigente competente per materia ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per le eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche, tenendo conto di eventuali direttive dettate dalla Giunta in via generale e preventiva.

Titolo III Fasi del procedimento sanzionatorio

Art. 11 Accertamento

1. L'accertamento è effettuato ad opera degli addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni regolamentari, mediante informazioni, sopralluoghi, ispezioni ed ogni altra operazione tecnica necessaria.

Art. 12 Contestazione

1. La contestazione consiste nella enunciazione al contravventore in forma chiara e precisa del fatto che gli è addebitato. L'atto di contestazione deve contenere almeno:

- la data e luogo in cui essa avviene;
- il nome, qualità o funzioni del verbalizzante;
- la data e luogo dell'avvenuta violazione;
- le generalità e residenza del trasgressore;
- il fatto commesso e norme violate
- le dichiarazioni rese dall'interessato.

2. La contestazione può avere luogo personalmente o mediante notificazione. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della sanzione.

3. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni. Ai fini della ritualità della contestazione è necessaria la consegna di copia del verbale di accertamento, che costituisce il mezzo per porre il trasgressore nella condizione di conoscere gli esatti termini del fatto contestato, nonché le modalità della oblazione.

Art. 13 Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e sempre che sia stabilito il minimo, pari al doppio di quest'ultimo importo, oltre alle spese del procedimento.

Città di Avezzano

2. Il versamento deve essere effettuato nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. Il pagamento può essere effettuato mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale ovvero mediante versamento su conto corrente postale del Comune.

4. Il versamento deve riportare gli estremi della violazione.

Art. 14

Rapporto al Comune - ordinanza ingiunzione - pagamento

1. Nel caso non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi del precedente articolo, l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al dirigente dell'unità organizzativa competente per materia.

2. Gli interessati possono, nel termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, far pervenire al dirigente di cui al comma 1) scritti difensivi e documenti; possono altresì chiedere di essere sentiti.

3. Il medesimo dirigente, esaminati il rapporto ed i documenti e gli eventuali scritti difensivi, dopo aver sentito gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi siano obbligate solidalmente; se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e alle parti interessate.

4. Il pagamento deve effettuarsi entro il termine di trenta giorni dalla notificazione agli interessati dell'ordinanza ingiunzione.

Art. 15

Opposizione all'ordinanza ingiunzione

1. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa gli interessati possono proporre opposizione davanti l'autorità giudiziaria competente del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 16

Riscossione coattiva

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il dirigente dell'unità organizzativa competente per materia procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, secondo le procedure di legge.

Art.17

Cessione dei crediti

Città di Avezzano

1. La Giunta può deliberare la cessione a terzi, a titolo oneroso, dei crediti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento ai sensi dell'art.8 del D.L. 28.3.97, n.79, convertito dalla legge 28.5.97, n.140, e, per le sanzioni in materia tributaria, ai sensi dell'art.76 della L. 21.11.2000, n.342.

Titolo IV

Art.18

Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia ai principi in materia di sanzioni amministrative contenuti nelle norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

2. E' abrogato ogni precedente regolamento o atto amministrativo generale per la parte di contenuto in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che l'approva.